Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76°

ROMA - Venerdì, 12 luglio 1935 - ANNO XIII

Numero 161

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, concernente autorizzazione della spesa di L. 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1935, all'art. 1, ove è detto: « ... della linea Ostiglia-Treviso e Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi per la costruzione, ecc. », deve invece dirsi: « ... della linea Ostiglia-Treviso e Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi *e* per la costruzione, ecc. » come risulta dal decreto originale.

Nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1022, concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 315, che riguarda una nuova ripartizione del fondo di L. 1.200.000.000 per spese straordinarie per l'aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1935, all'articolo unico, ove è detto: « ... una nuova ripartizione del fondo di L. 1.200.000 », deve invece dirsi: « ... una nuova ripartizione del fondo di L. 1.200.000.000 » come risulta dal decreto originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1194.**
Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria, anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento ed il corso complementare di cui agli articoli 37 e 41 del decreto commissariale 24 agosto 1924-II, e successive modificazioni.

Art. 2.

Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV, i sottufficiali e i militari di truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo, potranno essere ammessi, con norme da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, a conseguire una sola promozione ad anzianità al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del richiamo purchè siano stati promossi, almeno da un anno, i pari grado ed anzianità dei corrispondenti ruoli e delle corrispondenti categorie in servizio effettivo di carriera.

Art. 3.

I sergenti maggiori ed i primi avieri, che abbiano quattro anni di permanenza nel grado, potranno essere ammessi fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV al godimento della indennità di mestiere nella misura di cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1032, anche se non abbiano frequentato e superato i corsi professionali istituiti per tali gradi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1195.**
Modificazioni al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 283 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole « e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane » sono aggiunte le seguenti; « e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili ».

Art. 2.

Al n. 1, lettera *b*), dell'allegato *E* tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi magistrali, annessi al regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole « e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane » sono aggiunte le seguenti: « e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1196.**

Denominazioni delle pubbliche scuole elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi magistrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 122 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituita dalla seguente:
« c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635.

Art. 2.

Le scuole elementari pubbliche si distinguono in scuole di Stato, scuole rurali, scuole parificate e scuole sussidiate.
Scuole di Stato sono quelle direttamente amministrate dai Regi provveditori agli studi; scuole rurali quelle gestite per delega da enti di cultura; scuole parificate quelle tenute da enti, corporazioni e associazioni e riconosciute a ogni effetto legale mediante apposita convenzione.
Le scuole sussidiate sono quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi nelle forme e con le modalità stabilite dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.
Le norme in vigore che si riferiscono a scuole elementari classificate, non classificate e a sgravio, si intendono rispettivamente applicabili alle scuole di Stato, alle scuole rurali e alle scuole parificate.

Art. 3.

La disposizione del precedente articolo 1 sarà applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami già indetti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1197.**

Sostituzione dei vincitori rinunciatari nei concorsi a posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 gennaio 1933, n. 153, sui concorsi a posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei concorsi a posti di direttore, d'insegnante, d'istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, qualora per rinuncia dei vincitori e per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella seconda eventuale graduatoria, di cui all'art. 54 del regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, possano essere destinati in posti non messi a concorso, i detti posti disponibili saranno assegnati per ordine di merito, e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, ai concorrenti di cui al seguente articolo, salvo quanto è stabilito in base al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per gl'iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 2.

Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo e salvo sempre quanto è stabilito, in base al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, per gl'iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafica od orali, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito non meno di sette decimi nella votazione complessiva.
Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una designazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. **1198.**
Autorizzazione al Patronato scolastico di Como ad alienare titoli di Stato.

N. 1198. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Como viene autorizzato ad alienare L. 121.500 nominali di titoli, onde contribuire, col relativo realizzo, alla costruzione di quella Casa del Balilla.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1199.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa primaria di Brescia dell'Ordine delle Canossiane.

N. 1199. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa primaria di Brescia dell'Ordine delle Canossiane residente già a Verona ed ora a Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore della predetta Casa primaria di immobili del valore complessivo di L. 2.539.300 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1200.**
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Regina Margherita » con sede in Montanera.

N. 1200. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « Regina Margherita » con sede in Montanera (provincia di Cuneo) in data 21 febbraio 1935.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1201.**
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Manicomio » con sede in Genova.

N. 1201. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Manicomio », con sede in Genova, e viene approvato lo statuto organico della nuova istituzione da intitolarsi « Patronato per la protezione extra ospedaliera degli alienati e minorati mentali e dei giovani anormali ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1202.**
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ricovero Rizzieri » con sede in Borno.

N. 1202. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ricovero Rizzieri » con sede in Borno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 luglio 1935-**XIII**, n. **1203.**
Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 1° settembre 1934-XII, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, subordinatamente all'accoglimento di alcune modificazioni, nella seduta del 3 maggio 1935-XIII, ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441;

Ritenuto che le Associazioni stipulanti hanno accolto le modificazioni richieste dal Comitato corporativo centrale;

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 1° settembre 1934-XII, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e modificato in conformità delle richieste del Comitato corporativo centrale.

Art. 2.

L'accordo suddetto, firmato in originale dai rappresentanti delle Associazioni stipulanti ed allegato al presente decreto, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale.

Il giorno 25 maggio 1935-XIII, in Roma, la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata dal suo presidente S. E. l'on. conte Giuseppe Volpi di Misurata, la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo presidente on. Mario Racheli, e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, rappresentata dal suo presidente cav. uff. Edoardo Chiozzi;

Esaminato il testo originario dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 1° settembre 1934-XII;

Considerato che il Comitato corporativo centrale, nella seduta del 3 maggio 1935-XIII, ha subordinato l'approvazione del predetto accordo all'accoglimento di alcune modificazioni da parte delle Associazioni stipulanti.

Hanno convenuto di accogliere le modificazioni proposte ed hanno redatto, in conseguenza, il seguente testo definitivo dell'accordo.

Art. 1.

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti ed i rappresentanti di commercio, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente dalla Commissione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Agli effetti di esso, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona.

Il presente accordo si applica anche alle società, regolarmente costituite, aventi per oggetto esclusivo l'esercizio della attività suddetta.

Non si considera agente di commercio, agli effetti del presente accordo, colui che svolge l'attività di cui sopra insieme all'esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

Art. 2.

Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti nè l'agente può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto in contrario, alla assunzione da parte dell'agente dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.

Art. 3.

L'agente deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.

L'agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta nè di concedere sconti o dilazioni, salvo speciale autorizzazione.

Art. 4.

L'agente è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.

In caso di esecuzione parziale dell'affare da parte del cliente, corrispondente ad esecuzione parziale da parte della ditta, l'agente ha diritto alla provvigione in proporzione della somma incassata.

Nessuna provvigione spetta all'agente neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione.

Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all'agente per i contratti comunque stornati dalla ditta. L'agente ha però il diritto in questo caso al rimborso delle spese vive sostenute per la conclusione del contratto.

Salvo patto in contrario, nella zona in cui l'agente tratta quale agente esclusivo gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima, senza suo intervento.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo per l'agente, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

Art. 5.

Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione all'agente del conto relativo e delle copie delle fatture inviate ai clienti.

Sulle provvigioni maturate l'agente ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 25 % del suo credito per tale titolo.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo convenzione contraria.

Art. 6.

Quando sia pattuita una penale a carico dell'agente per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, essa non potrà superare il 20 % della perdita subita dalla ditta.

Tuttavia ove l'ammontare della penale a carico dell'agente in un anno superi l'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente.

La ditta ha però, in tal caso, facoltà di risolvere il rapporto senza preavviso e senza indennità.

Art. 7.

In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato tra ditta e agente da parte della ditta, non dovuta:

a) a cessazione d'azienda o del ramo d'attività (escluse quindi le cessioni, fusioni, trasformazioni, creazioni o partecipazioni a uffici e società centrali di vendita);

b) a giusta causa data dall'agente;

c) a fallimento della ditta non seguìto da concordato, sarà corrisposta dalla ditta all'agente una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8.

L'indennità di cui all'articolo precedente è fissata nella misura del 3 % dell'ammontare delle provvigioni liquidate dalla ditta all'agente durante il periodo di tempo in cui il rapporto è rimasto in vigore e determinato come negli articoli seguenti.

Art. 9.

Non si considereranno provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente, sotto qualunque forma, a titolo di rimborso o di concorso spese.

Art. 10.

Non si terrà conto delle provvigioni maturate fino al 31 dicembre 1933-XII.

Agli agenti che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da 20 o più anni (ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la guerra) la loro attività per conto della stessa ditta, sarà concessa, al momento della risoluzione del rapporto che importi diritto all'indennità, una maggiorazione del 30 % dell'indennità di competenza degli anni trascorsi dopo il 1934 e non oltre il 1938.

Art. 11.

L'indennità non verrà corrisposta qualora le provvigioni determinate come sopra, percepite dall'agente, superino nel periodo considerato la media annuale di L. 40.000.

Art. 12.

L'indennità di cui agli articoli precedenti sarà corrisposta anche in caso di invalidità permanente totale dell'agente.

L'indennità stessa sarà pure corrisposta in caso di morte dell'agente al coniuge o agli ascendenti o discendenti di primo grado.

Art. 13.

In caso di risoluzione del rapporto da parte della ditta, nei casi in cui è dovuta l'indennità, dovrà essere dato all'agente un preavviso di tre mesi, salvo che non sia stato pattuito un periodo più lungo.

Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente dalla prestazione, dovrà corrispondergli in sostituzione del preavviso, anche se questo sia stato pattuito in misura superiore ai tre mesi, una somma pari ai 3/12 delle provvigioni maturate nell'anno solare precedente o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.

Ad analogo obbligo è tenuto l'agente nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente. La ditta può rinunciare al preavviso da parte dell'agente.

Art. 14.

Il trattamento stabilito dal presente accordo non si cumula con i trattamenti in vigore, a cui sia subordinata la risoluzione del rapporto.

Art. 15.

Nel caso in cui un contratto a tempo determinato sia stipulato con durata non superiore ad un anno e venga rinnovato per lo stesso periodo di tempo, il periodo eccedente il primo anno si considera a tempo indeterminato agli effetti della indennità di cui all'art. 7.

Art. 16.

Le disposizioni del presente accordo si applicano anche a coloro che sono incaricati stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

Art. 17.

Le controversie di carattere collettivo circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo verranno sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all'esame delle associazioni stipulanti.

Art. 18.

Il presente accordo avrà la durata di anni tre a partire dal 1° gennaio 1934 e si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo di tempo ove non venga disdetto da una delle parti con preavviso di quattro mesi e così di seguito. Esso però non si applica ai rapporti già esauriti alla data della sua pubblicazione.

Il presidente
della Confederazione fascista degli industriali:
VOLPI.

Il presidente
della Confederazione fascista dei commercianti:
MARIO RACHELI.

Il presidente della Federazione nazionale fascista
degli agenti e rappresentanti di commercio:
EDOARDO CHIOZZI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII.

Costituzione della Commissione per l'albo unico degli appaltatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1895 che approva il capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, modificato coi decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921;

Ritenuta la necessità di procedere agli studi preliminari per la formazione dell'albo unico degli appaltatori di opere pubbliche, d'accordo coi rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate, nonchè coi rappresentanti delle categorie;

Ritenuto che a tal fine si rende opportuno istituire una apposita Commissione che avvisi ai criteri di massima e generali per l'accertamento delle idoneità degli appaltatori, alle modalità della iscrizione, nonchè al carattere giuridico da conferire all'albo stesso, in modo da ottenere un organico inquadramento di tali attività produttrici in armonia coi principî del regime corporativo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituita una Commissione consultiva per gli scopi anzidetti.

Art. 2.

La Commissione è così costituita giusta designazione dei Ministeri interessati:

S. E. cav. di gr. cr. ing. Giuseppe Cobolli Gigli, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, presidente;

Cav. di gr. cr. ing. Pio Calletti, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice presidente;

Comm. dott. Alessandro Capocelli, capo sezione al Ministero dell'interno;

Comm. dott. Pompeo Gorini, direttore coloniale per il Ministero delle colonie;

Cav. uff. dott. Angelo Tordo, capo divisione al Ministero delle finanze;

Comm. generale Giuseppe Dall'Ora, direttore generale del Genio militare, per il Ministero della guerra;

Colonnello Umberto Maggiorelli, del Genio militare, per il Ministero della marina;

Generale Mario Stanzani, capo dell'Ufficio centrale del demanio al Ministero dell'aeronautica;

Dott. Ettore Caraccio, capo divisione al Ministero dell'educazione nazionale;

Prof. arch. ing. Alberto Terenzio, soprintendente ai monumenti di Roma;

Gr. uff. dott. Eliseo Jandolo, direttore generale della Bonifica integrale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gr. uff. ing. Achille Pettenati, capo servizio al Ministero delle comunicazioni;

Comm. dott. Alberto Paolillo, ispettore superiore centrale corporativo presso il Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario D'Havet, designato dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani;

Dott. Arnaldo Filippini, designato dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

Gr. uff. Aldo Giani, perito edile, vice presidente della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini;

On. Ulisse Igliori, vice presidente della Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini e membro del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Cav. uff. ing. Ruggero Pugliese, membro della Giunta esecutiva della Federazione e del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Gr. uff. dott. Francesco Potenza, ispettore generale capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Comm. dott. Vincenzo Caffarelli, capo del Servizio contratti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 182. — BOCCONI.

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1935-XIII.

Determinazione dell'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi sul legname comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della cellulosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti della applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1935, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,15 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2685)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1935-XIII.

Proroga al 31 dicembre dello speciale trattamento di cui al decreto Ministeriale 11 dicembre 1934 concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1934, n. 61658, concernente la restituzione fino al 30 giugno 1935 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di che al suddetto decreto Ministeriale 11 dicembre 1934, n. 61658;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato a tutto il 31 dicembre 1935 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 11 dicembre 1934, n. 61658, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite e richiamate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1935-XIII.

Determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 1, n. 14, 5 e 10 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuto che non occorre, in relazione alle attuali condizioni, provvedere alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1, n. 14, e dall'art. 10 della legge succitata;

Decreta:

Le attività, alle quali è applicabile il disposto dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale) sono le seguenti:

TABELLA I.

Operazioni industriali per le quali è applicabile il riposo per turno a norma dell'art. 5, n. 1° e 2° della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Operazioni industriali nelle quali si fa uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione, ed operazioni collegate (art. 5, n. 1).

Operazioni industriali il cui processo debba in tutto od in parte svolgersi in modo continuativo (art. 5, n. 2).

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
1	In tutte le industrie . .	Per il personale addetto alla sorveglianza: — degli apparecchi refrigeranti che non possono cessare di funzionare senza danno del prodotto; — degli essiccatoi; — dei gasogeni.
2	Industrie con uso di forni elettrici per la elaborazione dei prodotti	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni elettrici destinati alla eloborazione dei prodotti, compreso il personale addetto alle lavorazioni collegate, che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
3	Industrie con processi elettrolitici.	Per il personale addetto a tali processi, salvo che l'Ispettorato Corporativo ritenga che non ricorra la continuità della lavorazione.
4	Miniere, cave ed industrie estrattive. Lavori stradali ed idraulici, costruzioni di gallerie e di fondazioni pneumatiche.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione: dei forni a fuoco continuo per il trattamento del materiale estratto e per le operazioni collegate, che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo; delle pompe per la eduzione delle acque e di quelle per l'alimentazione dei serbatoi o bacini artificiali e relativo macchinario; del macchinario per la ventilazione dei sotterranei; del macchinario per il mantenimento della pressione nelle fondazioni pneumatiche. Per il personale addetto ai lavori di cave, miniere e lavorazioni annesse, che a giudizio dell'Ispettorato corporativo richiedessero continuità di funzionamento. Per il personale addetto alle costruzioni di gallerie, quando, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, le condizioni speciali dei terreni attraversati richiedano continuità di lavoro sia per la tutela della incolumità dei lavoratori, sia per la riuscita dell'opera.
5	Conservazione del legname	Per il personale addetto al carico e scarico degli autoclavi e delle vasche di impregnazione, nonchè ai servizi riconosciuti connessi dall'Ispettorato corporativo.
6	Lavorazione delle trecce di paglia e del truciolo.	Per il personale addetto alle operazioni di sbianca.
7	Fabbricazione di paste alimentari.	Per il personale addetto all'asciugamento e alla essiccazione delle paste.
8	Produzione di liquerizia.	Per il personale addetto alle operazioni di concentrazione, effettuata con processi continui, e per il personale addetto all'esercizio e alla sorveglianza degli asciugatoi.
9	Fabbricazione di salumi e di carni insaccate. Stagionatura dei formaggi.	Per il personale addetto alla sorveglianza dei magazzini di stagionatura.
10	Concerie di pellami.	Per il personale addetto alle operazioni di calcinaggio, tinaggio e stendaggio.
11	Produzione di carta e cellulosa.	Per il personale addetto: alla fabbricazione della cellulosa per via chimica e della pasta di legno per via meccanica ed alla macerazione della paglia e dei canapuli; a tutto il macchinario in quanto ciò sia necessario per alimentare il lavoro delle macchine continue; alle bobinatrici, alle increspatrici ed alle accoppiatrici, quando il loro funzionamento sia collegato, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, a quello delle macchine continue; alla sorveglianza degli asciugatoi per la carta ed i cartoni.
12	Smaltatura del ferro e della ghisa.	Per il personale addetto alle operazioni, che dall'Ispettorato corporativo saranno riconosciute continuative.
13	Industria siderurgica.	Per il personale addetto: all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni per la produzione della ghisa, del ferro, dell'acciaio e delle ferro-leghe; all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni a riscaldo, alla laminazione a caldo, ai trattamenti termici; ad altre lavorazioni collegate, che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
14	Produzione e lavorazione dei metalli.	Per il personale addetto alla fusione dei minerali nei forni di produzione dei metalli greggi e alla successiva affinazione in forni. Per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione dei forni di ricottura, e di quelli di riscaldo, al solo scopo di mantenerne la temperatura.
15	Fonderie di acciaio, di ghisa malleabile e di altri metalli.	Per il personale addetto all'esercizio e alla sorveglianza dei forni di cottura, delle stufe di essiccazione dei noccioli (anime) e delle forme.
16	Fonderie artistiche di bronzo.	Per il personale addetto alla cottura delle grandi forme a cera persa e all'esercizio dei forni di fusione, per le operazioni rimaste in sospeso il sabato.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
17	Estrazione di terre coloranti.	Per il personale addetto al funzionamento dei forni di torrefazione.
18	Fabbriche di cemento, calce, gesso e laterizi. Fabbriche di materiale refrattario, grès, maioliche, ceramiche e porcellane. Vetrerie.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni a fuoco continuo; per quello addetto, nelle vetrerie, alle lavorazioni collegate, riconosciute tali dall'Ispettorato Corporativo; per quello addetto, nelle fabbriche di ceramiche, all'asciugamento degli oggetti foggiati ed al loro ritiro dagli stampi.
19	Costruzioni e lavori di calcestruzzo, di calce idraulica o di cemento: fabbricazione di piastrelle e di oggetti di cemento.	Per il personale addetto alla bagnatura dei getti.
20	Industria del rayon.	Per le operazioni che a giudizio dell'Ispettorato corporativo rivestano carattere di continuità.
21	Pettinatura cascami di seta e macerazione del lino e della canapa.	Per il personale addetto alle vasche di macerazione ed agli asciugatoi.
22	Tintoria e candeggio di filati e di tessuti e stamperia di tessuti.	Per il personale addetto: al rimescolamento dei tini d'indaco; alla sorveglianza delle camere di ossidazione; alle operazioni di candeggio che non possono essere differite al lunedì, a giudizio dell'Ispettorato corporativo.
23	Industrie chimiche e farmaceutiche.	Per il personale addetto: ai forni di ossidazione, riduzione, calcinazione; ai processi di fermentazione, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione e di cristallizzazione, quando queste operazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, rivestano carattere di continuità o non possano essere differite senza danno del prodotto; agli apparecchi il cui funzionamento, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, sia collegato con quello degli apparecchi destinati a compimento delle suddette operazioni.
24	Raffinerie di zolfo.	Per il personale addetto ai forni di raffinazione.
25	Produzione di solfuro di carbonio.	Per il personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione dei forni e delle storte e alle operazioni di immediata purificazione del prodotto.
26	Produzione dell'acido solforico.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione: degli impianti di produzione col processo delle camere di piombo; degli apparecchi per la concentrazione del prodotto; degli apparecchi di produzione dello « Oleum » col processo catalitico.
27	Estrazione dell'acido borico.	Per il personale addetto al funzionamento delle pompe e degli apparecchi di concentrazione, alla sorveglianza dei processi di cristallizzazione ed alla sorveglianza dei soffioni.
28	Produzione di coke e dei sottoprodotti.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni di distillazione ed alle successive operazioni di lavaggio, condensazione, distillazione e concentrazione dei prodotti ottenuti.
29	Produzione di glucosio destrina, amido e simili.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni di essiccazione, e di quelli per la vivificazione del nero animale.
30	Estrazione e raffinazione del pretrolio; produzione della benzina e degli altri olii combustibili.	Per il personale addetto: al macchinario ed agli altri apparecchi di raccolta del petrolio; alla manutenzione degli apparecchi di distillazione, ridistillazione e raffinazione continua, nonchè alle operazioni connesse, riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
31	Fabbriche di birra.	Per il personale addetto a tutte le operazioni di produzione, imbottigliamento, spedizione e distribuzione a domicilio della birra.
32	Produzione degli estratti tannici.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di estrazione ed alle operazioni strettamente collegate, riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
33	Produzione dello zucchero di barbabietola.	Per il personale addetto: alle operazioni di carico, scarico e trasporto delle barbabietole, di fabbricazione e di raffinazione dello zucchero grezzo, nonchè alla successiva lavorazione delle melasse, escluso il lavoro di imballaggio dei prodotti.
34	Estrazione di sostanze grasse dalle olive, dalle ossa, e da altri cascami, con benzina, solfuro di carbonio o altri solventi.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli apparecchi di esaurimento e di recupero del solvente puro di carbonio e di altri solventi.
35	Fabbricazione della colla, della gelatina e dei concimi chimici dalle ossa.	Per il personale addetto: all'esercizio e alla manutenzione degli apparecchi a funzionamento continuo per la estrazione della gelatina dalle ossa; al funzionamento dei ventilatori.
36	Fabbricazione di sapone e di candele steariche.	Per il personale addetto agli asciugatoi dei saponi, all'estrazione ed alla purificazione delle acque glicerinate, salvo che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non ricorra il carattere di continuità.
37	Fabbricazione dell'ossigeno con aria liquida.	Per il personale addetto agli apparecchi per la produzione dell'ossigeno e alla carica delle bombole.

TABELLA II.

Operazioni industriali per le quali è applicabile il riposo settimanale per turno a norma dell'art. 5, n. 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
1	Saline.	Per il personale addetto alla raccolta del sale.
2	Miniere e cave di alta montagna.	Per il personale addetto all'estrazione del minerale, quando tale operazione, a giudizio dell'Ispettorato corporativo non si possa compiere nei mesi invernali.
3	Lavorazione del pesce.	Per il personale addetto a tutte le operazioni di confezionatura e spedizione del pesce fresco, di conservazione del pesce sotto olio, in salamoia, marinato, ecc.
4	Lavorazione e conservazione di uccelli e selvaggina.	Per il personale addetto a tutte le operazioni, compresa la spedizione.
5	Industria dei caseifici.	Per il personale addetto a tutte le operazioni, compresa la spedizione.
6	Lavorazione di frutta, ortaggi, fiori e foglie fresche.	Per il personale addetto alla ricezione, alla manipolazione, all'imballaggio e alla spedizione.
7	Lavorazione degli agrumi e dei loro derivati.	Per il personale addetto: al trasporto, carico e scarico degli agrumi; al confezionamento e all'imballaggio degli agrumi destinati all'esportazione; alla estrazione delle essenze, alla fabbricazione dell'agro cotto, del citrato di calcio e degli agrumi salati.
8	Produzione del vino.	Per il personale addetto alle operazioni di trasporto e pigiatura dell'uva, di travasamento, di cottura del mosto e torchiatura delle vinacce.
9	Produzione dell'olio dalle olive fresche.	Per il personale addetto alle operazioni di ricevimento e di torchiatura delle olive, di filtrazione e di chiarificazione dell'olio.
10	Fabbricazione di cellule per la confezione seme bachi.	Per il personale addetto alla fabbricazione delle cellule nelle sei settimane precedenti alla confezione del seme.
11	Confezione seme-bachi.	Per tutto il personale, durante lo sfarfallamento delle crisalidi.
12	Esercizio di macchine per la trebbiatura dei cereali, dei semi minuti e per la sgranatura del mais.	Per tutto il personale addetto a prestare servizio presso le macchine.
13	Produzione di conserve alimentari.	Per il personale addetto alle operazioni di ricevimento e di manipolazione necessarie per arrestare alterazioni della materia prima.
14	Produzione di frutta candite e di mostarde.	Per il personale addetto alle operazioni di ricezione, pulitura e prima cottura delle frutta.
15	Produzione di cioccolata, panforte, torrone, biscotti.	Per il personale addetto alle operazioni di fabbricazione e di spedizione, nelle tre settimane precedenti la Pasqua ed il Natale.
16	Produzione di acque minerali, artificiali e affini.	Nei mesi da maggio a tutto ottobre per il personale addetto alla fabbricazione, all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione.
17	Produzione di gelati.	Per il personale addetto a tutte le operazioni.
18	Aziende di riscaldamento	Per il personale addetto al servizio ed alla manutenzione degli apparecchi di riscaldamento.
19	Industrie che trattano materie di facile putrescibilità.	Nelle stagioni e per le operazioni che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, saranno riconosciute necessarie per impedire la putrefazione delle materie prime.
20	Riparazione di macchine agricole e di macchine per recipienti per il vino e per l'olio.	Per il personale addetto ai lavori urgenti di riparazione delle macchine e dei recipienti, nei mesi da luglio ad ottobre.
21	Industrie meccaniche.	Per il personale strettamente necessario per la ultimazione in tempo utile di macchine, motori od apparecchi destinati ad esposizioni, corse, o gare per pubbliche forniture.

TABELLA III.

Attività per le quali è applicabile il riposo settimanale per turno a norma dell'art. 5, n. 4 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
1	Industria della pastorizzazione del latte.	Per il personale addetto alle operazioni di ricezione, al trattamento, all'imbottigliamento ed alla distribuzione del latte.
2	Mattatoi.	Per il solo personale addetto: agli apparecchi refrigeranti e di disinfezione; alla uccisione ed alla distruzione di animali affetti da malattie contagiose o dannose alla salute pubblica.
3	Lavori di mascalcia.	Per tutto il personale.
4	Lavori di manutenzione degli ascensori.	Per il personale addetto ai servizi di riparazione strettamente necessari al funzionamento degli ascensori.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
5	Cantieri navali e bacini di carenaggio.	Per il personale addetto alle operazioni di varo ed alla riparazione di navi in corso di navigazione.
6	Produzione e distribuzione dell'acqua potabile.	Per il personale addetto: al servizio delle pompe ed alle riparazioni delle tubazioni e degli impianti, quando queste riparazioni rivestano carattere di urgenza; alla sorveglianza delle opere idrauliche.
7	Eduzione delle acque di prosciugamento, sollevazione e conduzione delle acque per irrigazione o forza motrice.	Per il personale addetto: all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, delle opere idrauliche e dei canali; alla distribuzione dell'acqua.
8	Produzione e distribuzione del ghiaccio artificiale; magazzini frigoriferi; depositi di ghiaccio artificiale e naturale.	Per il personale addetto: al macchinario per la fabbricazione del ghiaccio; alla sua distribuzione ai consumatori; all'esercizio e alla manutenzione degli impianti e dei magazzini frigoriferi.
9	Produzione e distribuzione di energia elettrica sia per forza motrice che per illuminazione.	Per il personale addetto: alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e scarico; all'esercizio delle centrali elettriche e delle officine sussidiarie a vapore o con motori termici; alla sorveglianza delle linee, dei trasformatori e degli impianti.
10	Produzione e distribuzione del gas illuminante.	Per il personale addetto all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni per la distillazione e alle operazioni susseguenti; per gli accenditori e per il personale addetto alla manutenzione e riparazione delle tubazioni, purchè dette riparazioni rivestano carattere di urgenza.
11	Industria tipografica, editoriale e legatorie.	Per il personale addetto alla composizione e alla stampa: dei documenti necessari al funzionamento delle Camere legislative, dei documenti richiesti dalle pubbliche autorità; degli annunzi mortuari e di spettacoli pubblici. Per il personale addetto alla pubblicazione, legatura e spedizione dei libri scolastici, nei mesi di agosto e di settembre.
12	Trasporto di persone per vie terrestri, acquee ed aeree; noleggio dei mezzi di trasporto; assistenza automilistica.	Per tutto il personale.
13	Riparazioni urgenti ai tassametri per vetture pubbliche.	Per il personale addetto esclusivamente alla riparazione e alla sostituzione dei tassametri.
14	Distribuzione e vendita di carburanti e lubrificanti per automobili, motocicli, aeromobili.	Per il personale addettovi.
15	Lavori di carico e scarico, di trasporto di merci; fluitazione, raccolta e avvallamento dei tronchi di alberi.	Per tutto il personale.
16	Trasmissioni telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche: recapito di telegrammi e di espressi postali.	Per il personale addettovi.
17	Stabilimenti di bagni, compresi i termali, e di acque minerali.	Per tutto il personale.
18	Case di salute e di cura: gabinetti e ambulatori medico - chirurgici e dentistici.	Per tutto il personale.
19	Farmacie.	Per tutto il personale.
20	Commercio all'ingrosso di generi alimentari deperibili.	Per il personale addetto al ricevimento, alla manipolazione, alla consegna e spedizione del latte, del pesce, delle frutta, delle verdure e di altri generi alimentari facilmente deperibili.
21	Vendita al minuto di generi alimentari e di combustibili.	Per tutto il personale, compreso quello addetto alle operazioni preparatorie e di carattere industriale che, in considerazione della deperibilità del prodotto, non possono essere anticipate.
22	Vendita al minuto di fiori.	Per tutto il personale.
23	Rivendita di generi di privativa e vendita di articoli per fumatori, quando sia eseguita negli stessi locali della rivendita.	Per tutto il personale.
24	Vendita di cartoline illustrate nei musei, nelle rivendite di generi di privativa, nei negozi nei quali la vendita di cartoline costituisca la attività esclusiva o decisamente prevalente, nonchè nei negozi che esplicano attività per le quali è ammesso l'esercizio domenicale.	Per il personale addettovi.
25	Ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bars, latterie; fabbricazione e vendita di pane e di pasticceria; vendita di dolciumi; bigliardi.	Per il personale addettovi.
26	Laboratori di parrucchieri da uomo e da donna.	Per il personale addettovi.
27	Affissioni e pubblicità luminose.	Per il personale addettovi.
28	Aziende di informazioni e agenzie turistiche.	Per tutto il personale.

N. d'ordine	Natura della industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
29	Pubbliche fiere, mostre ed esposizioni.	Per il personale addettovi, dipendente dall'Ente organizzatore o dagli espositori.
30	Spettacoli e divertimenti pubblici.	Per tutto il personale addettovi, compreso quello dipendente dalle aziende che provvedono all'allestimento ed ai materiali necessari per gli spettacoli.
31	Pubblica nettezza.	Per il personale addetto: alla raccolta delle spazzature, al trasporto e al trattamento delle medesime; al servizio di innaffiamento stradale.
32	Pulizia di vetri e pavimenti e spazzatura degli uffici e degli esercizi.	Per il personale addetto a lavori che non possono essere eseguiti nei giorni feriali senza danno per il regolare funzionamento degli uffici e degli esercizi.
33	Vuotatura dei pozzi neri.	Per il personale addettovi.
34	Vigilanza notturna e diurna.	Per il personale di vigilanza.
35	Pompe funebri.	Per tutto il personale.
36	Riscossione delle imposte di consumo e delle tasse.	Per il personale addetto ai servizi di riscossione, vigilanza ed accertamento delle imposte.
37	Musei.	Per il personale addettovi.
38	Convitti di educazione e di istruzione.	Per il personale preposto alla assistenza dei convittori e per quello addetto a tutti i servizi della convivenza.

Cessa di aver vigore il decreto Ministeriale 11 settembre 1934, col quale si è stabilita la provvisoria applicazione delle tabelle *A*, *B*, I, II, III e IV, annesse al regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 592.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(2563)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4122-29-V

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Laurencich vedova Anna fu Luigi nata Bose, nata a Umago il 31 maggio 1873 e residente a Trieste, via F. Venezian, 27, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Iolanda fu Giovanni, nata il 14 agosto 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13231)

N. 11419-4123-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Francesco fu Giovanni, nato a Trieste il 20 settembre 1887 e residente a Trieste, Rozzol 258, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13232)

N. 11419-4124-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Pietro fu Giovanni, nato a Trieste il 24 giugno 1904 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Superiore 138, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13233)

N. 11419-21162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Slavc fu Riccardo, nata a Trieste il 6 maggio 1909 e residente a Trieste, via S. Michele, n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Slavc è ridotto in « Salvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13287)

N. 11419-17865.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Scotti fu Fausto vedova Nibic, nata a Scardona (Dalmazia) il 30 giugno 1889 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nibbi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Scotti vedova Nibic è ridotto in « Nibbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria fu Nicolò, nata l'8 agosto 1913, figlia;
2. Giuseppe fu Nicolò, nato il 19 maggio 1915, figlio;
3. Anna fu Nicolò, nata il 3 aprile 1919, figlia;
4. Antonio fu Nicolò, nato il 19 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13288)

N. 11419-23159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Popper fu Ottone, nato ad Amburgo (Germania), il 14 febbraio 1912 e residente a Trieste, via G. Rovere n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pioppi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Federico Popper è ridotto in « Pioppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13289)

N. 11419-21503.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Petric fu Lodovico, nato a Trieste il 15 dicembre 1906 e residente a Trieste, Via Gelsomini n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Petric è ridotto in « Petrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia nata Ferluga di Luigi, nata il 16 maggio 1912, moglie;
2. Giorgio di Lodovico, nato il 26 luglio 1933, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13290)

N. 11419-21285

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Pelizon di Antonio, nata a Trieste il 10 giugno 1885 e residente a Trieste, via C. Battisti, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pelizzoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Pelizon è ridotto in « Pelizzoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Alla 16ª intestazione a pag. 380 « Civera Maria » dell'elenco per smarrimento certificati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1935-XIII, in 1ª pubblicazione, la categoria del Debito consolidato 5 % va rettificata in 3,50 % Redimibile; il numero 44628 d'iscrizione va rettificato in 15680 e la rendita di L. 350 va rettificata in 245. Detta rettifica s'intende eseguita anche per le altre due pubblicazioni apparse nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo e n. 126 del 29 maggio 1935-XIII.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154.

Media dei cambi e dei titoli

del 10 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,105
Inghilterra (Sterlina)	60,25
Francia (Franco)	80,10
Svizzera (Franco)	397,50
Argentina (Peso carta)	3,22
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,10
Cecoslovacchia (Corona)	50,82
Danimarca (Corona)	2,695
Germania (Reichsmark)	4,8733
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,26
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	166,35
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	71,50
Id. 3,50 % (1902)	69,55
Id 3 % lordo	55,375
Prestito redimibile 3,50 % 1934	69,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,225
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,625
Id. id. 5 % id. 1941	98,40
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	88,625
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	88,60

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Beduzzo Inferiore (Parma).

Con decreto Ministeriale 28 giugno 1935-XIII, n. 5527, è stato approvato, con modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Beduzzo Inferiore, in comune di Corniglio (Parma), secondo il testo deliberato dall'assemblea degli utenti in data 25 giugno 1933.

(2657)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Rio della Costa (Parma).

Con decreto Ministeriale 27 giugno 1935-XIII, n. 1244, è stato approvato con la relativa planimetria l'elenco modificato 1° agosto 1931 dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Rio della Costa, in comune di Corniglio (Parma) compilato dal Comando della Milizia nazionale forestale di Parma.

(2658)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Fiumicello - Brendola » (Vicenza).

Con R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 2776, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 18, foglio n. 332, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato ampliato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di bonifica Fiumicello-Brendola (Vicenza).

(2659)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito relativa al concorso a 80 posti di sottocapo in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1360;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/96575, in data 17 giugno 1935-XIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 80 posti di sottocapo in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Di Giallonardo Cesare.
2. Greco Bartolomeo.
3. Verdicchio Mario.
4. Miccoli Luciano.
5. Pugliese Giuseppe.
6. Rodriguez Pietro.
7. Scarponi Gualberto.
8. Tripepi Mario.
9. Torrente Osvaldo.
10. Minardi Mario.
11. Serrao Enrico.
12. Pesce Adolfo
13. Ragni Alberto
14. Decaroli Riccardo.
15. Martone Mario.
16. Bachi Giovanni.
17. Finocchiaro Mario.
18. Mosna Lorenzo.
19. Prugno Lelio.
20. Loffredo Domenico.
21. Nesti Roberto.
22. Costa Renato.
23. Ducci Mario.
24. Minguzzi Sante.
25. Naviglio Luigi Eros.
26. Dainelli Alfredo.
27. Li Volsi Michele.
28. Pauletich Armando.
29. De Liddo Giulio.
30. Mascagna Alfredo.
31. Giammona Giuseppe.
32. Abbruzzese Luciano.
33. Bottalico Vincenzo.
34. Ferrara Espedito.
35. Ialongo Dante.
36. Rosa Alberto.
37. Pandolfo Francesco.
38. Rossato Redi.
39. Giuffrida Gustavo.
40. Troini Medardo.
41. Broglia Enrico.
42. Salvo Nunziato
43. Medri Salvatore.
44. Castellacci Aldo Luigi.
45. Sagnelli Luigi.
46. Mastellone Telesforo.
47. Vallarino Gio. Batta.
48. Giuffrida Carmelo.
49. Nobis Enrico.
50. Belgiorno-Nettis Vito Francesco.
51. Bazzani Francesco.
52. Brandani Francesco.
53. Guidotti Guido.
54. Farulla Giuseppe.
55. Vezzosi Samuele.
56. Rizzetto Vincenzo.
57. Pini Ranieri.
58. Bianchetta Attilio.
59. Prono Mario.
60. D'Angelo Giuseppe.
61. Croatto Attilio.
62. Tumminelli Vincenzo.
63. Sanarica Elio.
64. Mandara Bonaventura.
65. Montoneri Luciano.
66. Giagheddu Giuliano.
67. Niero Pio Carlo.
68. De Simone Luigi.
69. De Rosa Mario.
70. Picchione Stefano.
71. Bossi Dante.
72. Rosati Bruno.
73. Damascati Francesco.
74. Coccolo Cesare.
75. Dangola Giuseppe.
76. Granata Alfonso.
77. Zanetti Paolo.
78. Bernabò Vincenzo.
79. Amitrano Filippo.
80. Bugattelli Mario.
81. Maggi Filippo.
82. Roio Giuseppe.
83. Bufacchi Giulio.
84. Lo Bianco Francesco Vincenzo.
85. Cucchi-Colleoni Beniamino.

(2642)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito relativa al concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1366;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/95222, in data 16 giugno 1935-XIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Enrico Luigi.
2. Tosi Ernesto.
3. Mezzetti Nando.
4. Valpiani Ottaviano.
5. Farone Gaetano.
6. Vercellino Silvio.
7. Bava Goffredo.
8. Galora Angelo.
9. Adessa Ottorino.
10. Livings Salvatore.
11. Paparcura Costantino.
12. Piccinelli Renato.
13. Giapponesi Luigi.
14. Mauro Luigi.
15. Piaggio Walter.
16. Collegiani Silvio.
17. Belsito Antonio.
18. Angeli Gaetano.
19. Plachesi Pasquale.
20. Bolsi Telemaco.
21. Renda Sebastiano.
22. Vagni Nazzareno.
23. Pescosolido Pasquale.
24. Vasapolli Vincenzo.
25. Martella Mario.
26. Cucchi Colleoni Cesare.
27. Redolfi Tullio.
28. Brutti Giuseppe.
29. Genoni Guido.
30. de Nigris Carlo.
31. Amodeo Pietro.
32. Grasso Raffaele.
33. Seri Romolo.
34. Mulonia Pasquale.
35. Passio Urbano.
36. Balducci Ezio.
37. Lotti Elvio.
38. Donfrancesco Osvaldo.
39. Paolinetti Lido.
40. Merlini Bruno.
41. Landi Antonio.
42. Carlini Vincenzo.
43. Casadei Carlo.
44. Marini Alighiero.
45. Giuffrida Ignazio.
46. Di Mario Giuseppe.
47. Avallone Ignazio.
48. Irace Vincenzo.
49. Donati Federico.
50. Spina Filippo.
51. Cassani Enzo.
52. Capocchi Raniero.
53. Boncina Guido.
54. Benaghi Libero.
55. Marchione Francesco Biagio.
56. Martignago Vittorio.
57. Maselli Enrico.
58. Gardini Aures.
59. Pizzamiglio Libero.
60. Balestrieri Paride Vladimiro.
61. Paci Luigi.
62. Tizzano Giuseppe.
63. Fiorito Antonino.
64. Battistotti Romolo.
65. Naletto Giorgio.
66. Felicetti Bruno.
67. D'Agostino Salvatore.
68. Del Gobbo Aldo.
69. Petruccioli Ilvet.
70. Cannizzaro Nicola.
71. Caputo Saverio.
72. Gasparon Ruggero.
73. Gaston Antonio.
74. Novelli Sileno.
75. Biondo Antonio.
76. Pisani Sergio.
77. Cresti Aldo.
78. Mastropasqua Aldo.
79. Cantone Giovannino.
80. De Lucia Angelo.
81. Soleri Giovanni.
82. Paparesta Carmine.
83. Miniati Pier Luigi.
84. Benasi Claudio.
85. Fuiano Onofrio.
86. Colombo Armando.
87. Bruni Filippo.
88. Verini Werther.
89. Duval Marcello.
90. Simoni Renato.
91. Zanchi Ezio.
92. Rotondale Americo.
93. Iacovino Diodato.
94. Mirandola Mario.
95. Melidoro Carmine.
96. Anselmi Domingo.
97. Gautier Bruno
98. Dell'Acqua Nicola.
99. Camardella Gioacchino.
100. Ponis Livio.
101. Ferrari Emiliano.

(2641)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 20 posti di ingegnere nel ruolo del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami per il conferimento di 20 posti d'ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici;

Vista la graduatoria di merito, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata col decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XIII;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per il conferimento di 20 posti d'ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, indetto col decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Media degli scritti	Punto dell'orale	TOTALE
1	Marazzi Giovanni, sottotenente di complemento.	8	8,500	16,500
2	Corrado Vito, dispensato dal servizio militare.	8	8,500	16,500
3	Pavesi Mario	8,166	8	16,166
4	Fumanti Pietro	7,833	8,250	16,083
5	La Corte Giovanni	7,833	8	15,833
6	Costantini Cesare	7,833	7,850	15,683
7	Russo Mario, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922	7,666	8	15,666
8	Minelli Fausto	7,500	8	15,500
9	Cardea Mario	7,433	8	15,433
10	Guasparri Francesco	7,833	7,500	15,333
11	Colacresi Domenico, celibe, nato il 3 agosto 1905.	7,166	8	15,166
12	Tardini Giulio, celibe, nato il 3 febbraio 1908.	7,666	7,500	15,166
13	De Martino Rosario	7,333	7,700	15,033
14	Mercatanti Paolo	7	8	15
15	Bistolfi Pietro, celibe, nato il 1° luglio 1906.	7,166	7,750	14,916
16	Sandi Gino, celibe, nato il 10 luglio 1907.	8,166	6,750	14,916
17	Ceccherini Guido, celibe, nato il 1° dicembre 1906.	7,333	7,500	14,833
18	Boscaino G. Battista, celibe, nato il 2 gennaio 1909.	7,333	7,500	14,833
19	Fazio Augusto	7,566	7,250	14,816
20	Nardi Fernando	7,166	7,600	14,766
21	Rotteglia Fernando	7	7,500	14,500
22	De Flora Giuseppe	7,666	6,750	14,416
23	Caltabiano Sebastiano	7,400	7	14,400
24	Scimone Antonino	7	7,250	14,250
25	Garbato Quirino, riformato, coniugato senza prole.	7,166	7	14,166
26	Vacca Michelangelo, sottotenente di compl. celibe.	7,166	7	14,166
27	Marini Mauro, dispensato dal servizio militare.	8,166	6	14,166
28	Serra Pietro	7,333	6,750	14,083
29	Aquilecchia Antonio, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.	7,766	6,250	14,016
30	Susin Luigi, coniugato con 2 figli.	7	7	14
31	Colombo Piero, celibe, nato il 31 maggio 1907.	7	7	14
32	Galletti Luigi, celibe, nato il 18 gennaio 1909.	7	7	14
33	Bedeschini Carlo	7	6,750	13,750
34	Vita Giuseppe	7,166	6,500	13,666
35	De Marianis Gino	7	6,500	13,500
36	Santagati Carlo	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Marazzi Giovanni.
2. Corrado Vito.
3. Pavesi Mario.
4. Fumanti Pietro.
5. La Corte Giovanni.
6. Costantini Cesare.
7. Russo Mario.
8. Minelli Fausto.
9. Cardea Mario.
10. Guasparri Francesco.
11. Colacresi Domenico.
12. Tardini Giulio.
13. De Martino Rosario.
14. Mercatanti Paolo.
15. Bistolfi Pietro.
16. Sandi Gino.
17. Ceccherini Guido.
18. Boscaino Giov. Battista.
19. Fazio Augusto.
20. Aquilecchia Antonio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Nardi Fernando.
2. Rotteglia Fernando.
3. De Flora Giuseppe.
4. Caltabiano Sebastiano.
5. Scimone Antonino.
6. Garbato Quirino.
7. Vacca Michelangelo.
8. Marini Mauro.
9. Serra Pietro.
10. Susin Luigi.
11. Colombo Piero.
12. Galletti Luigi.
13. Bedeschini Carlo.
14. Vita Giuseppe.
15. De Marianis Gino.
16. Santagati Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2689)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria del concorso a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1934-XIII, ha dichiarato idonei i candidati qui appresso elencati e ha stabilito, tra di essi, la seguente graduatoria:

1. Betteloni Giovanni Lorenzo . . . con punti 133,86
2. De Strobel Maurizio. . . . . » 131,60
3. Marieni Alessandro . . . . . » 131,16
4. Murari Della Corte Brà Alessandro . » 127.60
5. Gentile Benedetto . . . . . » 126,40
6. Prunas Pasquale . . . . . » 125,46
7. Pierantoni Aldo. . . . . . » 123,86
8. Manfredi Vittoriano. . . . . » 123,33
9. Durazzo Francesco . . . . . » 122,66
10. Loni Aldo . . . . . . » 121,33
11. Clementi Alessandro. . . . . » 118,26
12. Basso Maurizio . . . . . . » 117,73
13. Puri Giuseppe . . . . . . » 117,33
14. Figarolo di Gropello Adalberto » 116,40
15. Casagrandi Erberto . . . . . » 116,13
16. Astengo Marco . . . . . . » 115,20
17. Matacotta Dante . . . . . . » 114,93
18. Ghenzi Giovanni. . . . . . » 114,26
19. Profili Giacomo . . . . . . » 113,73
20. Russo Augusto . . . . . . » 111,33

Roma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

(2681)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.